

## **TI\_GERICHTE 90.1997.76 vom 26. Mai 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-05-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.1997.76](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1997.76)

FR: TI\_GERICHTE 90.1997.76 du 26 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 90.1997.76 del 26 maggio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Altri edifici rilevati: Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali. 2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma anche dell'adeguatezza delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente, sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggia su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3). Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece, circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato. 3. 3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili il consiglio comunale di Maggia ha classificato l'edificio in oggetto nella categoria "meritevole 1a". Approvando la variante il Consiglio di Stato ha modificato d'ufficio la valutazione classificando la costruzione nella categoria "meritevole 1d", ossia tra quegli edifici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano

regolatore, che devono mantenere tale destinazione. 3.2. L'insorgente contesta la valutazione effettuata dall'autorità cantonale. Afferma, in particolare, che il fabbricato, adibito attualmente a deposito, è privo di interesse per l'agricoltura. La ricorrente chiede, pertanto, che l'edificio venga assegnato alla categoria "meritevole 1a" e possa, di conseguenza, essere trasformato in residenza. In caso contrario l'edificio è votato ad un irreversibile deperimento. 3.3. La valutazione effettuata dal Consiglio di Stato merita di essere condivisa. Essa è conforme alle direttive cantonali. L'edificio in oggetto è, difatti, ubicato nelle zone SAC sancite a livello di piano direttore (cfr. risoluzione impugnata, pag. 6), che dovranno essere riprese in sede di piano regolatore (art. 4 seg. LTAgr). Il Consiglio di Stato non ha, in effetti, approvato l'inclusione della località Antrobi in zona edificabile (cfr. risoluzione su alcune problematiche sospese del PR di \_\_\_\_\_ 14 novembre 2000, n. \_\_\_\_\_, pag. 7 seg., confermata – su questo punto – da questo Tribunale, con sentenza 4 maggio 2001 dietro ricorso del comune di \_\_\_\_\_). Invano la ricorrente pretende di spuntare la classificazione dell'edificio nella categoria "meritevole 1a", asserendo che questo non è idoneo al soddisfacimento dei bisogni agricoli: anche se non potesse essere adibito a stalla o a fienile esso potrebbe senz'altro essere impiegato per soddisfare delle necessità minori di questa attività (ad esempio come piccolo deposito di attrezzi, materiale ecc.). Nemmeno la prospettiva che lo stabile non venga mai più utilizzato a scopo rurale basterebbe per giustificare la sua riclassificazione tra quelli che possono essere mutati nella destinazione, ostandovi la prevalente necessità di salvaguardare intatte le SAC da quegli interventi che si prestano, direttamente o indirettamente, a pregiudicare la loro funzione. Non è, peraltro, possibile dedurre - e tantomeno sarebbe conforme al diritto federale applicabile in concreto - che tutti gli edifici rustici in buono stato di conservazione possano essere trasformati (in residenza): una scelta, in concreto ispirata da motivi pertinenti ed oggettivi e - pertanto - legittima, appare imprescindibile. 3.4. Il ricorso deve, quindi, essere respinto. 4. La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ a, Via \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Ascona - Municipio di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - Divisione della pianificazione territoriale, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - Consiglio di Stato, Residenza governativa, \_\_\_\_\_ Tribunale della pianificazione del territorio II presidente

La segretaria